

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Seduta del 28/11/2017

FATTO

Parte ricorrente si rivolge a questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante delegazione di pagamento con decorrenza da aprile 2012 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di 60 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. In questa sede parte ricorrente chiede che venga dichiarata la nullità della clausola relativa agli oneri di intermediazione, pari ad € 5.717,98, nonché il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito (determinato in € 72,90 per "Commissioni bancarie" e € 308,20 per oneri assicurativi, da cui dedurre l'abbuono di € 358,80 riconosciuto in sede di conteggio estintivo e quindi totali € 22,30). In via subordinata, per l'ipotesi in cui non venisse dichiarata la nullità della clausola relativa agli oneri di intermediazione, parte ricorrente chiede il rimborso della relativa voce in base al metodo *pro rata temporis*, per un importo di € 2.858,99 e così in totale € 2.881,29. In ogni caso con riconoscimento degli interessi legali dall'anticipata estinzione.

L'intermediario non riteneva di presentare le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

In primo luogo deve esaminarsi la questione relativa alla nullità della clausola inerente ai costi di intermediazione per manifesta eccessività dedotta in via principale da parte ricorrente. In punto di fatto, va osservato che le commissioni di intermediazione nel contratto oggetto di cui si discute risultano pari a € 5.717,98 e cioè al 19,61% del capitale finanziato e che non è dato sapere, perché non risulta agli atti, quale parte delle commissioni remunerano l'intermediario convenuto, che ha agito quale mandatario, e quale parte l'agente/mediatore creditizio eventualmente intervenuto nel perfezionamento del contratto. Tenuto conto che le rilevazioni avviate da Banca di Italia, a partire dal terzo trimestre 2010, sui compensi dovuti al mediatore creditizio (anche ai fini della valutazione del reato di mediazione usuraria) hanno consentito di accertare che il compenso medio dei mediatori creditizi nel secondo trimestre 2012 (epoca in cui il contratto di cui si discute si colloca) era pari a 4,47 % del capitale finanziato, laddove si verta, come nella specie, in materia di finanziamenti alle famiglie (cfr. Comunicato Stampa della Banca d'Italia del 27.06.2012), pare evidente che l'importo contestato nella specie è di gran lunga superiore al dato medio, con una forte incidenza sul totale finanziato. Tuttavia ritiene questo Collegio, in linea con l'orientamento prevalente dei Collegi territoriali, che l'eventuale, e nel caso in esame indubbia, onerosità eccessiva della provvigione a suo tempo corrisposta non possa condurre, sul piano del diritto, ad una nullità della relativa disposizione negoziale. Difatti l'eccessiva onerosità non costituisce una causa di nullità sotto il profilo della violazione di legge (la sproporzione delle prestazioni o l'eccessiva onerosità vengono nel nostro ordinamento sanzionate in ben precise ipotesi con rimedi tutt'affatto diversi dalla nullità) neppure nella prospettiva di una tutela del consumatore; prospettiva in cui l'eccessiva onerosità, *rectius* il disequilibrio delle posizioni, attiene al piano del diritto e non a quello di mero fatto, relativo alla convenienza economica della prestazione dovuta. Né detta eccessiva onerosità pare riconducibile ad una carenza di causa, che comunque inficerebbe l'intero contratto e non solo la specifica clausola.

In secondo luogo, venendo a rimedi diversi, non si ritiene che questo Arbitro possa intervenire sull'entità della commissione per ricondurla ad equità come è stato osservato sia da questo Collegio (cfr. decisione 10503/17), sia da altri Collegi territoriali (cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 8962/2015 e n. 367/2016). Ne consegue, quindi, che la quantificazione del compenso resta rimessa all'autonomia delle parti. Ciò nonostante, non si può mancare di censurare il comportamento dell'intermediario resistente, in relazione all'applicazione di un costo differente rispetto alla media del mercato di riferimento all'epoca in cui è stato stipulato il contratto di cui si discute (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10503/2017).

Non potendo quindi trovare accoglimento la domanda principale, occorre ora occuparsi di quella svolta in via subordinata per la retrocessione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata. In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame e di cui si dirà tra poco, il Collegio non può che richiamare il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le



commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano state concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016); (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014).

Venendo alle specificità del caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che a finanziamento di cui si discute, stipulato il 4 febbraio 2012 con durata decennale, sono state applicati i seguenti costi commissionali: premi assicurativi, commissioni bancarie e le commissioni d'intermediazione di cui si è già detto. Il contratto contiene una sia pur sintetica descrizione e prevede, per il caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso della quota non maturata degli "oneri che maturano nel corso del rapporto inclusi nelle commissioni di intermediazione (punto G) nella misura di € 5,98 per ogni rata non scaduta", mentre per i premi assicurativi rinvia alle Condizioni Generali di Polizza, non prodotte. Sempre dalla documentazione emerge che in sede di estinzione anticipata, provata dalla copia della quietanza emessa dall'intermediario, a parte ricorrente è stato riconosciuto un abbuono di € 358,80 per "ristoro commissioni".

Tutto ciò premesso, tenuto conto che, in linea con l'orientamento di questo Collegio, tutte le commissioni di cui si discute hanno natura *recurring* e che non risulta provato il criterio alternativo previsto dalle Condizioni Generali di Polizza, a parte ricorrente risultano dovuti i seguenti importi:

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				145,80	72,90		72,90
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.717,98	2.858,99		2.858,99
<i>oneri assicurativi</i>				616,40	308,20		308,20
RIMBORSO in sede di conteggio estintivo							
<i>Rimborso commissioni</i>						358,80	-358,80
Totale							2.881,29

Sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi dal reclamo (da intendersi quale messa in mora).

Da ultimo non può questo Collegio esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente, che, come detto, non ha presentato le controdeduzioni. E' noto, infatti, che le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)", espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che "Qualora il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4", il quale ultimo sancisce che possa essere resa "... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1".

Per quanto, nella specie, la mancata costituzione nel procedimento non si sia rivelata tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione costituisce un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura, come è stato sottolineato in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/11). Di fatti il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.881,29, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA